



TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA

FALLIMENTO n. [REDACTED] M [REDACTED] SPA

FALLIMENTO n. [REDACTED] S [REDACTED] M [REDACTED] I [REDACTED] SRL

Il Tribunale

nella seguente composizione

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| - dott. Edoardo d'Avossa | - Presidente |
| - dott. Alessandro Farina | - giudice relatore |
| - dott. Roberto Bellè | - giudice relatore |

IL CASO.it

Vista la proposta depositata il 16/9/2008 da Immobiliare [REDACTED] SRL corrente in La Spezia via [REDACTED], elett. dom. in La Spezia via Biassa 73 presso lo studio dell'Avv. Lamberto Scatena con il quale si proponeva, con unica domanda di concordato (modificata con integrazione dep. 28/11/2008 e 17/2/2009, nonché, quanto al fallimento M [REDACTED], con precisazione del 22/5/2009) e con richiesta di emissione di unico decreto di omologazione, quanto di seguito indicato in sintesi:

1) divisione dei creditori delle due procedure fallimentari con formazione delle seguenti classi:

- classe n.° 1 pignorati e pignorati opponenti
- classe n.° 2 Privilegiati INPS e INAIL per contributi, privilegiati INPS e INAIL opponenti e tardive
- classe n.° 3 Privilegiati INPS e INAIL per sanzioni; privilegiati INPS e INAIL per sanzioni opponenti e tardive
- classe n.° 4 privilegiati ex art. 2752 CC
- classe n.° 5 Privilegiati ex art. 2764 CC
- classe 6 Chirografi, chirografi opponenti e tardive
- classe 7 Chirografi insinuati anche al passivo di S [REDACTED] M [REDACTED] I [REDACTED] Srl
- classe 8 creditore ipotecario C [REDACTED]
- classe n.° 9 creditore ipotecario I [REDACTED]
- classe n.° 10 privilegiati ex art. 2751 bis n.° 2;
- classe n.° 11 chirografi e chirografi insinuati anche nel passivo di M [REDACTED] S.p.A. compresi gli opponenti e tardivi;
- classe n.° 12 Fallimento M [REDACTED] S.p.A.;

2) pagamento dei creditori delle nei seguenti termini:

- integrale delle spese di procedura
- integrale, oltre interessi se richiesti e dovuti, dei creditori non suddivisi in classi, con pagamento al creditore ipotecario Banca [REDACTED] anche degli interessi ex art. 2855 CC;

- classe n. 1 pagamento integrale con importo pari a quello derivante dalla liquidazione dei titoli in pegno;
- 100% oltre interessi, se richiesti e dovuti, alla classe n. 2 mediante cessione del credito IVA
- classe n. 3 al 94% del capitale insinuato mediante cessione del credito IVA;
- classe n. 5 al 30%
- classe n. 4 al 5,5%
- classe n. 6 al 3%
- classe n. 7 allo 0,25%
- classe n° 8 con € 352.900,00;
- classe n° 9 al 4%;
- classe n° 10 al 25%;
- classe n° 11 al 3%;
- classe n° 12 con €. 1,00;

3) limitazione dell'impegno della società assuntrice ai soli creditori ammessi al passivo, anche con riserva e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva entro la data di deposito della proposta, con impegno successivamente esteso, quanto al Fallimento M[REDACTED], alle insinuazioni tardive Equitalia depositate il 30.1.2009 e il 19.1.2009;

4) trasferimento di tutte le attività all'assuntore (o a persona o società che questi nominerà).

Visti i decreti dei giudici delegati con cui si disponeva la comunicazione ai creditori per l'espressione del voto;

Viste le relazioni dei curatori con le quali si comunica che la proposta è stata approvata dai creditori;

Rilevato che nel fallimento M[REDACTED] Spa nessuna opposizione è stata presentata nel termine fissato dal giudice delegato ed il curatore ha confermato il proprio parere favorevole all'omologazione del concordato;

Vista la comunicazione del curatore del fallimento S[REDACTED] M[REDACTED] I[REDACTED] Srl con cui invece si segnala che sono state presentate opposizioni all'omologazione del concordato da parte dei seguenti creditori:

- I[REDACTED] SPA nella qualità di procuratrice di M[REDACTED] SPA
- Cassa di Risparmio [REDACTED] SPA

IL CASO.it

Visto il verbale del giorno 5 ottobre 2005 relativo alla comparizione delle parti davanti al giudice delegato alla procedura S[REDACTED] M[REDACTED] I[REDACTED] Srl in cui sono state presentate le opposizioni;

Riuniti i procedimenti di omologazione del concordato fallimentare, alla luce dell'evidente connessione determinata dal condizionamento reciproco delle due proposte formulato dalla stessa proponente;

Osservato in fatto e in diritto quanto segue:

1. Deve preliminarmente essere rigettata l'eccezione preliminare di rito formulata dagli opposenti relativamente alla dedotta tardività della richiesta di omologazione del concordato: alla stregua di quanto letteralmente disposto dall'art. 129 co. 2° L. Fall il termine (non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta) che il giudice delegato fissa dopo l'approvazione della proposta di concordato da parte del ceto creditorio si riferisce alla sola proposizione delle opposizioni e al deposito della relazione finale; nessun termine è invece previsto per la presentazione della richiesta di omologazione, che è atto di impulso costituente il normale sviluppo della procedura concordataria dopo l'approvazione della maggioranza dei creditori; è invece ragionevole che un termine perentorio sia posto solo con riferimento a quegli strumenti impugnatori che possono condizionare la prosecuzione della procedura concordataria fino ad impedire l'omologazione.

IL CASO.it

2. Deve in secondo luogo essere rigettata, con riferimento alla posizione di I. SpA, l'eccezione di difetto di legittimazione all'opposizione formulata dal proponente il concordato, che non individua in entrambi gli opposenti dei creditori dissenzienti appartenenti ad una classe dissenziente, come tali legittimati ad una opposizione sulla convenienza della proposta concordataria.

Il creditore ipotecario I. (I.) è stato in realtà collocato nella classe n. 9 quale unico creditore, alla stregua di quanto indicato nella integrazione alla proposta dep. 28\11\2008, mentre tutti gli altri creditori chirografari, inizialmente inclusi nella classe n. 9, sono stati poi collocati nella classe n.11. Tale creditore, per il quale viene proposto un pagamento in percentuale pari al 4%, ha dunque votato (sfavorevolmente alla proposta) per la parte residua del proprio credito (96%) considerata chirografaria, sempre nella classe n. 9 in cui era unico creditore, assumendo dunque la qualità di creditore dissenziente appartenente ad una classe dissenziente, come tale pienamente legittimato a contestare in sede di opposizione la convenienza della proposta.

L'eccezione relativa al difetto di legittimazione dell'opponente è invece fondata con riferimento al creditore Cassa di Risparmio che è stato collocato quale unico creditore della classe n. 8: tale creditore ha espresso un voto contraddistinto da forte ambiguità, avendo dichiarato di essere sfavorevole alla proposta concordataria – preannunciando la presentazione dell'opposizione – ma al tempo stesso comunicando di non considerare tale parere quale dichiarazione di voto nella procedura di concordato (probabilmente nell'errato convincimento di dover rinunciare al privilegio, laddove la normativa attuale consente al creditore privilegiato falcidiato di votare per la parte non soddisfatta del credito). Ogni eventuale considerazione in merito a tale ambigua dichiarazione è però priva di rilevanza in considerazione del fatto che essa è stata resa tardivamente, oltre il termine di trenta giorni stabilito dal giudice delegato (comunicazione del curatore ricevuta dal creditore il 10\4\2009; voto inviato al curatore in data 12\5\2009), con la conseguenza, giusto il disposto dell'art. 128 co. 2° L. Fall., che tale creditore deve essere ritenuto consenziente e dunque non legittimato a proporre opposizione.

3. Può dunque il tribunale passare ad esaminare il merito della sola opposizione di I. SPA ed effettuare la valutazione di convenienza indicata dal penultimo comma dell'art. 129 L. Fall. al

fine di verificare se sussistano alternative concretamente praticabili in funzione del soddisfacimento del credito ipotecario in parola in misura superiore a quanto previsto nella proposta concordataria.

Ritiene in proposito il collegio che la vendita fallimentare potrà ragionevolmente assicurare al creditore ~~Il~~ SPA un soddisfacimento in misura superiore alla percentuale del 4% indicata dal concordato. Il bene immobile gravato dall'ipoteca di 2° grado in favore dell'opponente ha un valore stimato in €. 2.920.000,00 dalla perizia effettuata dal perito nominato dal giudice delegato in data di poco antecedente il deposito della proposta concordataria (13\10\2006), valore assunto tal quale e non contestato dal professionista designato dal tribunale su richiesta del proponente ai sensi dell'art. 124 co. 3° L.Fall. La circostanza che tale bene sia stato da tale professionista svalutato del 25% in ragione dello stato di occupazione dell'immobile in forza di contratto di locazione scadente nell'anno 2013 costituisce, da un lato, espressione di una eccessiva ed ingiustificata diminuzione di valore, alla luce della natura del bene considerato e dell'entità assoluta (attorno ad 800 mila euro) di tale riduzione. Per altro verso l'argomento utilizzato non è più attuale, stante il fatto che la curatela, a seguito di azione revocatoria fallimentare, ha ottenuto la declaratoria di inefficacia della locazione con sentenza divenuta definitiva, ed è oggi in possesso di titolo esecutivo per ottenere il rilascio dell'immobile, sicché non vi è ragione di ritenere che vi possano essere serie e fondate ragioni che consentano di dilazionare significativamente la liberazione dell'immobile. Per giustificare il pagamento nella percentuale del 4% del creditore ipotecario di secondo grado, il proponente ha poi detratto, dalla somma già come sopra ingiustificatamente ridotta, un ulteriore 30%, giungendo dunque a valutare l'immobile €. 1.533.000,00, semplicemente sulla base della considerazione che, a dire del proponente, per esperienza e prassi, le attività di liquidazione fallimentare sono realizzate ad una cifra intorno al 50-70% del loro valore. L'immobile gravato dalla garanzia è stato dunque svalutato, per effetto di operazioni di svalutazione forfettarie e fondate su argomentazioni astratte (se non arbitrarie), quasi del 50%, sommando addirittura tra loro gli abbattimenti prospettati per l'una e l'altra ragione, senza tener conto che nel caso concreto si parla della piena ed intera proprietà di una villa di circa 400 metri quadrati con annessa dependance e circostante terreno di circa 3.700 metri quadrati, sita in Lerici loc. Fiascherino, resa particolarmente pregevole ed apprezzabile sul mercato immobiliare della zona dalla sua speciale collocazione (di minimo impatto ambientale e dotata di non comune vista panoramica), in definitiva di un immobile di notevole valore commerciale situato in una delle zone di maggiore pregio paesaggistico della zona, rispetto alla quale non è difficile ipotizzare una vendita in sede fallimentare a prezzi migliori di quelli garantiti dal concordato fallimentare.

IL CASO.it

Il Tribunale pertanto, nel valutare le ragioni di convenienza legittimamente addotte dal creditore opponente, ritiene corretto affermare che una vendita fallimentare, pur con le inevitabili decurtazioni per l'addebito delle spese di trasferimento e di parte delle spese di giustizia, consentirà di liquidare l'immobile in parola ad un prezzo che consentirà (dopo l'integrale soddisfacimento del creditore garantito da ipoteca di 1° grado) un soddisfacimento del creditore ipotecario di 2° grado (~~M~~)

IMMOBILIARE SPA) in misura sensibilmente superiore a quella del 4% del credito indicata nella proposta concordataria.

IL CASO.it

Quindi il concordato fallimentare proposto da Immobiliare [REDACTED] SRL nel fallimento S [REDACTED] M [REDACTED] I [REDACTED] Spa non può essere omologato.

Conseguentemente, in forza dell'espresso condizionamento reciproco delle due proposte, anche il concordato fallimentare avanzato nel fallimento M [REDACTED] non può essere omologato, non avverandosi la condizione apposta dalla stessa proponente.

P.Q.M.

visto l'art. 129 L. Fall.

NON OMOLOGA

il concordato indicato in premessa proposto nei fallimenti M [REDACTED] s.p.a. e S [REDACTED] M [REDACTED] I [REDACTED] s.p.a.

Manda alla cancelleria per la notificazione del presente provvedimento ai due curatori delle procedure indicate in premessa, ai falliti, al proponente il concordato, ai creditori oppositori.

La Spezia, 14 ottobre 2009

I Giudici relatori

Roberto Bellè

Alessandro Farina




Il Presidente

Edoardo d'Avossa



in cancelleria il 15/10/2009

L'OPERATORE GIUDIZIARIO
Angelo [REDACTED]



Gen. 1981

E COPIA CONFORME AL C.M. [REDACTED]

La Spezia 15 OTT. 2009

L'OPERATORE GIUDIZIARIO

L'OPERATORE GIUDIZIARIO
Angelo [REDACTED]

